

## Responsabilità genitoriale: vincoli, deleghe, tutele

### Parte II

#### Il genitore sociale

Un'altra questione molto delicata riguarda la figura del cosiddetto **"genitore sociale"**. Alle scuole perviene sempre più spesso la richiesta, da parte di un genitore (biologico), di delegare il nuovo compagno/a ad alcuni atti e scelte che riguardano la vita scolastica del figlio. In un contesto nazionale caratterizzato dalla vivace presenza di famiglie allargate e diversificate per scelte di vita e composizione, è opportuno fare il punto su quali siano le azioni da mettere in pratica al fine di tutelare sempre e comunque i diritti dei minori e in seconda istanza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Si deve anzitutto premettere che l'assunzione della qualità di coniuge o di mero convivente stabile con un soggetto che sia l'unico genitore biologico di un minore non vale, per ciò solo, a riconoscere in capo al primo tutte le prerogative proprie della responsabilità genitoriale. In pratica il coniuge del genitore biologico non diviene, a sua volta, automaticamente genitore; analogamente è a dirsi nell'ipotesi di convivenza. Affinché il nuovo partner possa acquisire lo status genitoriale pieno è necessario che intervenga un atto di adozione.

Fermo quanto precede, vi sono una serie di atti di esercizio della responsabilità genitoriale che possono essere delegati da uno dei genitori (disgiuntamente) a persona di sua fiducia, fra i quali rientrano nonni, fratelli, zii e – appunto – neo compagni, purché sussista il prerequisite della maggiore età.

In linea generale, infatti, come abbiamo visto pocanzi, il riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale - concetto diverso dalla titolarità, che spetta indiscutibilmente ad ambedue i genitori, salvo appunto espresso provvedimento giudiziale di decadenza - non implica automaticamente che ogni decisione genitoriale seppure afferente "all'istruzione, all'educazione e alla salute" del minore costituisca "decisione di maggiore interesse", così come non per ogni atto compiuto per il minore è necessaria l'esternazione della concorde volontà di entrambi i genitori. Si tratta, in questi casi, di atti a fruizione separata, che non presuppongono, nel loro esercizio da parte di un genitore, il previo consenso dell'altro.

Tra questi atti rientrano quelli a valenza meramente informativa, come ad esempio la possibilità di consentire al nuovo partner di assumere notizie sul rendimento scolastico del minore, tramite la partecipazione ai colloqui con i docenti, l'acquisizione di copia e sottoscrizione di schede di valutazione e pagelle, ecc. Parimenti, il partner del genitore biologico, convivente con il minore, a ciò espressamente delegato, può ritirare il bambino all'uscita da scuola. Ciò in quanto l'azione oggetto di delega, in questo caso, è individuale da parte di ciascun genitore e rientra negli atti a esecuzione (o fruizione) disgiunta. Peraltro, non va dimenticato che in tutti questi casi il genitore delegante, pur attribuendo attraverso la delega una propria facoltà, non si spoglia contemporaneamente della responsabilità del controllo sul delegato.

In questa prospettiva di "atti a fruizione separata", si inquadra quindi anche il margine di manovra che riguarda il ruolo del "genitore sociale". In conclusione, il nuovo compagno/compagna non diviene automaticamente genitore, ma potrà esercitare gli atti di responsabilità genitoriale che gli siano delegati dal genitore biologico, tra i quali rientrano come appena rimarcato la ripresa da scuola o i colloqui con i docenti.

#### QUADRO SINOTTICO SITUAZIONI /COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Atti per i quali è indispensabile la doppia firma (o l'autodichiarazione a firma unica in cui si garantisce la condivisione con l'altro genitore)	Atti per i quali è sufficiente una sola firma, in virtù del fatto che non rientrano nelle decisioni "di maggior interesse"	Atti per i quali è possibile delegare terze persone (di propria fiducia)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iscrizioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accessi agli atti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ritiro da scuola</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• nulla osta</li> <li>• indicazione se avvalersi o meno dell'IRC</li> <li>• richiesta istruzione parentale</li> <li>• richiesta istruzione domiciliare</li> <li>• condivisione e firma PEI/PDP</li> <li>• avvio procedura di segnalazione per richiesta docente di sostegno e/o assistente alla persona</li> <li>• fruizione dello sportello psicologico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione a uscite didattiche e campi scuola</li> <li>• autorizzazione a partecipare a saggi, prove, concorsi interni ed esterni alla scuola</li> <li>• richieste diete particolari</li> <li>• richieste esoneri temporanei da alcune ore/discipline determinate da contingenze di salute o personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• colloqui con i docenti</li> <li>• partecipazione a vario titolo alla vita scolastica (recite, saggi, manifestazioni, etc.)</li> </ul>
--	--	--

Si fa presente che la Corte di Cassazione - Sezione Prima, con l'Ordinanza n. 5059 del 24 febbraio 2021, ha stabilito che il coniuge affidatario non è obbligato ad informare preventivamente il coniuge non affidatario in merito alle spese scolastiche straordinarie nell'interesse del figlio minore, sussistendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente espresso dissenso con validi motivi.

### Nota bene

In caso di contenziosi o conflitti noti alla scuola, è opportuno inviare comunicazioni e modulistica ad entrambi i genitori, prevedendo la doppia firma – e non già la dichiarazione di aver acquisito il consenso dell'altro – nei casi di “maggior interesse” per l'istruzione dei figli.

Si ricorda inoltre che qualsiasi richiesta da parte di uno dei due genitori di atti relativi al figlio (pagelle, fascicolo personale, note disciplinari, certificazioni mediche, PEI o PDP, etc.) non prevede (anche in caso di conflitto o contenzioso aperto tra le parti) la previa autorizzazione dell'altro genitore. Configurandosi poi come l'estrinsecazione del diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio stesso, non è necessario neppure formalizzare tali richieste di accesso agli atti (ai sensi della L. 241/90 e integrazioni successive).

Si rammenta in conclusione che **l'unico caso** in cui non si debba dar seguito a richieste di informazioni o atti relativi al proprio figlio riguarda situazioni in cui un giudice ha disposto **l'allontanamento di un genitore e/o l'esclusione dall'esercizio dei suoi diritti** per esigenze prioritarie di tutela del figlio stesso (si pensi alle ipotesi di maltrattamento e violenze). Davanti a dubbi rispetto alla situazione di fatto, è necessario pertanto sempre e comunque acquisire il provvedimento giudiziale.